

Codice A1813A

D.D. 18 settembre 2017, n. 2914

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 51/17 per il ripristino della strada Ponte Alto presso la confluenza del Rio Comba Fresco nel Torrente Angrogna, in Comune di Torre Pellice, localita' Via Ponte Alto. Richiedente: Comune di Torre Pellice.

Con nota in data 07/09/2017 (ns. prot. n.41652 del 12/09/2017) il Comune di Torre Pellice, C.F. 01451120016, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di ripristino e di sistemazione della viabilità danneggiata dall'evento alluvionale del novembre 2016, consistente nel rifacimento del muro di spalla esistente in destra orografica del Torrente Angrogna, a monte dell'attraversamento di Via Ponte Alto in Comune di Torre Pellice, mediante manufatto in c.a. di lunghezza pari a 21m, spessore 50cm e altezza massima di 3,70m misurata dallo spiccatto di fondazione, dotato di fondazione in c.a., di sezione 0,80x2,00m, ancorata ai massi esistenti mediante barre in acciaio, nonché rivestito in pietra con utilizzo del materiale presente in loco.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Umberto Villero e dell'ing. Giuseppe Villero, costituiti, per quanto riguarda gli aspetti idraulici, dalla relazione generale e da n.2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Torre Pellice, con deliberazione di Giunta Comunale in data 21/08/2017 n.141, ha approvato il progetto dell'intervento su indicato.

Funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino hanno effettuato visita sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. 4/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti,

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Torre Pellice all'esecuzione dell'intervento previsto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento previsto in progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell'opera di sistemazione in argomento, in uno con il manufatto che costituisce la spalla destra dell'attraversamento esistente, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); il piano di appoggio della struttura di fondazione dovrà risultare posizionato ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. il manufatto previsto dovrà essere adeguatamente attestato in corrispondenza della spalla dell'attraversamento stradale ivi presente, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente, destabilizzanti per le strutture stesse; la medesima opera dovrà inoltre essere opportunamente immorsata e risvoltata a monte, per un tratto di sufficiente lunghezza, prevenendo possibili aggiramenti e scalzamenti da parte delle portate idriche alla confluenza del Rio Comba Fresco nel Torrente Angrognà;
4. il manufatto dovrà essere mantenuto ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
5. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione del manufatto previsto in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
6. è fatto divieto di asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
7. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua ivi presenti; è fatto divieto assoluto altresì di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse; è vietato inoltre lo scarico, all'interno degli alvei dei corsi d'acqua medesimi, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni agli alvei medesimi ovvero quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
9. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto codesto Comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua interessati o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua medesimi;
14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
arch. Adriano BELLONE